



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Corigliano Calabro

Sezione Demanio/Ambiente-Contenzioso

Telefono: 0983.858211-12 - Fax: 0983.858216

e-mail : cpcorigliano@mit.gov.it

PEC: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it

Prot. 31.00.00/ _____ Allegati: 1

87064 – Corigliano Calabro, _____

A/ Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
COSENZA
(Rif. nota prot. 37039 in data 15.05.2017)

Regione Calabria – Presidenza
CATANZARO

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario CASTROVILLARI

Agenzia del Demanio
Filiale Calabria - CATANZARO

Comune di CASSANO ALL'IONIO

Carabinieri Nucleo Antisofisticazioni e Sanità
COSENZA

Comando Gruppo Guardia di Finanza
CASSANO ALL'IONIO

Tenenza Carabinieri CASSANO ALL'IONIO

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

Ufficio Locale Marittimo TREBISACCE

Associazione Laghi di Sibari SIBARI

Argomento: Comune di Cassano all'Ionio – Località Laghi di Sibari.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

VIA PEC

1. Si fa riferimento alla nota dell'Associazione Laghi di Sibari pervenuta via PEC in data 28.04.2017.
2. Preliminarmente si rinvia al contenuto della nota prot. 16.03.04/7522 in data 19.04.2011 di questa Capitaneria di porto, già trasmessa a suo tempo anche all'Associazione ed allegata in copia per pronta consultazione, significando che, in relazione alla qualificazione giuridica del complesso denominato "Laghi di Sibari", è ormai stato ampiamente evidenziato che trattasi di struttura posta al di fuori del demanio marittimo; da ciò consegue l'esclusione dalla competenza territoriale dell'Autorità marittima.

3. Come già comunicato nell'allegata nota, ciò è supportato dalle autorevoli pronunce di:
 - Avvocatura generale dello Stato con nota prot. 59075 in data 23.05.1996;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dp. prot. 5591 in data 29.12.2004;
 - Regione Calabria con nota prot. 123 del 08.04.2005;
 - Avvocatura distrettuale dello Stato con nota prot. 26011 del 17.05.2011.
4. L'ultimo parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato rinvia, in particolare, alla Sentenza n. 1601 del 27.03.2003 della Sezione VI del Consiglio di Stato secondo la quale ... omissis...*le opere che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, 1° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav. ...omissis...*
5. Ciò premesso, con riguardo alla navigazione nelle acque interne, è la stessa richiamata nota della Regione Calabria che sottolinea come, ai sensi dell'art. 105 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo n. 112/98, sono conferite alle Regioni le funzioni relative alla disciplina della navigazione interna.
6. Da ciò consegue l'incompetenza dell'Autorità marittima a disciplinare la navigazione nonché ad applicare le leggi relative all'attività di pesca nelle aree non demaniali marittime in questione.
7. Si rappresenta, inoltre, che questa Capitaneria di porto rimane disponibile a disciplinare con proprio provvedimento emanato ex art. 59 Reg. Nav. Mar. esclusivamente il cono d'atterraggio del canale degli Stombi ubicato nelle acque marittime e che, pertanto, si provvederà ad aggiornare/modificare l'attuale vigente Ordinanza (n.56/2005 del 08.07.2005) al termine del periodo estivo, al fine di non creare eventuali criticità durante la ormai prossima stagione balneare.-

IL COMANDANTE
C.F. (CF) Carlo MADDALENA





**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Capitaneria di porto – Guardia costiera
Corigliano Calabro

Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE CORIGLIANO CALABRO

Prot. n° 16.03.04/ FSZ Allegati 5

87064 - Corigliano Cal. li, *Alcalza*

Al Regione Calabria - Presidenza
via Sensales - Palazzo Alemanni
88100 - CATANZARO

Sig. Sindaco del Comune di
87011 - CASSANO ALL'IONIO

p.c.: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per i porti
Viale dell'arte 16
00144 - ROMA

Ufficio territoriale del governo
87100 - COSENZA

Direzione marittima
89100 - REGGIO CALABRIA

Provincia di Cosenza - Presidenza
Piazza XV Marzo n. 5
87100 - COSENZA

Procura della Repubblica presso il Tribunale
87012 - CASTROVILLARI

Avvocatura distrettuale dello Stato
Via Gioacchino da fiore 34
88100 - CATANZARO

Agenzia del demanio
Via Gioacchino da fiore 34
88100 - CATANZARO

Ufficio locale marittimo
87075 - TREBISACCE

Associazione Laghi di Sibari
Località Laghi di Sibari
87070 - SIBARI

Casa Bianca Group
Località Laghi di Sibari
87070 - SIBARI

Argomento: Cassano all'Ionio – Canale Stombi – Ordinanza n. 56/2005 in data
8/7/2005 dell'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro.-

RACCOMANDATA

Prosecuzione:

- a) nota prot. 16.03.00/14268 del 3/8/2009 (all.1);
- b) nota prot. 16.00.00/23297 del 28/12/2009 (all.2);
- c) nota prot. 28.00.00/3876 del 2/3/2011 (all.3);
- d) nota prot. 31.00.00/5753 del 29/3/2011 (all.4);
- e) nota prot. 31.00.00/6033 del 31/3/2011 (all.5).

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

1. Il varo della legge regionale n. 34/2010 in data 29/12/2010 corrobora il convincimento della scrivente circa l'assoluta incompetenza dell'Autorità marittima a disciplinare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento d'esecuzione al Codice della navigazione, la navigazione all'interno del canale in oggetto.
2. E' noto, infatti, che detto canale è di proprietà della Regione Calabria ed assolve funzioni indipendenti dall'ambito giuridico ordinamentale in cui è chiamata ad operare questa Capitaneria di porto quale organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Al riguardo, si riportano, nel seguito, stralci di interventi di autorevoli Enti sulla questione in esame e in genere sul "porto" dei "laghi di Sibari" scavato a secco nella proprietà privata:
 - l'Avvocatura generale dello Stato, con nota prot. 059075 del 23/5/1996, ebbe, tra l'altro, a precisare che "il complesso delle opere realizzate all'interno del bacino potrebbe essere per sé considerato, come gli accertamenti eseguiti fanno ritenere, una struttura portuale, ma non un porto o un approdo marittimo, almeno finché il canale degli Stombi non presenti le condizioni che ne consentano la destinazione ad uso pubblico marittimo e quindi il passaggio dal demanio idrico al demanio marittimo"; ciò anche in quanto "non appare certo che le opere destinate ad ormeggio e poste a servizio delle abitazioni private all'interno del bacino, compreso nei limiti della proprietà privata, pur dovendosi considerare opere intrinsecamente portuali, siano nel complesso qualificabili come porto marittimo";
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con dp. prot. Dem2-5591 del 29.12.2004, affermava, tra l'altro, che la struttura denominata Laghi di Sibari è "posta al di fuori del demanio marittimo";
 - la Regione Calabria, con foglio n. 123 del 08.04.2005, analizzando la questione della natura e funzione del canale e del bacino in argomento, pur riconoscendo l'utilità per la navigazione del canale, si dichiarava competente tenuto conto di quanto ravvisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vedasi punto precedente);
 - il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1601 del 27/3/2003, sembrerebbe aver, in generale, cristallizzato i seguenti principi:
 - a. non è possibile assimilare una darsena costruita a secco su area privata ad un porto o al demanio marittimo naturale;
 - b. nemmeno è possibile ricomprendere tale darsena tra il demanio marittimo artificiale;
 - c. analogamente non possono ascriversi tra i beni del demanio marittimo i canali quando la darsena collegata è di natura privata.
4. Unica pronuncia di diverso tenore - in relazione alla quale la scrivente ha interessato, per acquisirne le valutazioni, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con nota prot. 28.00.00/3877 in data 2/3/2011 (all.6) - è quella del Tribunale ordinario di Castrovillari che, per converso, con sentenza n. 645/2004, offerta, recentemente, in visione dalla Guardia di finanza, sembrerebbe, invece, riconoscere il carattere di demanio naturale dei laghi di Sibari se pur nell'ambito di procedimento di opposizione ex lege 689/1981 a seguito di verbale di contravvenzione in materia di pesca.

5. Per tutto quanto precede, si comunica che è intenzione di questa Autorità marittima, decorsi 60 giorni dalla presente, valutare la revoca, in autotutela amministrativa, dell'ordinanza in argomento, consentendo a codesti Enti di disciplinare autonomamente le attività nel canale per quanto di competenza specifica.
6. Questa Capitaneria di porto rimane disponibile a limitare l'esistente provvedimento esclusivamente al cono d'atterraggio ubicato in acque marittime, sino alla foce.
7. La presente - che riveste, anche, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., comunicazione di avvio del procedimento - viene inoltrata con spirito di leale collaborazione istituzionale ed al fine di permettere a codesti Enti di intervenire prontamente, evitando soluzioni di continuità inopportune.-

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Massimo SENO

